



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1753

Interventi in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra

Indice

1. DDL S. 1753 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1753.....	4

1. DDL S. 1753 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1753

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Interventi in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra

Iter

26 febbraio 2026: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1753

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Domenico Matera \(FdI\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 dicembre 2025**; annunciato nella seduta n. 375 del 23 dicembre 2025.

Classificazione TESEO

ORFANI, CONIUGI, INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA, GRANDI INVALIDI

[Articoli](#)

PENSIONE DI INVALIDITA' (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3), ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI (Art.2), PENSIONE DI REVERSIBILITA' (Art.4), SPESA SANITARIA (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.7)

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 26 febbraio 2026. Annuncio nella seduta n. 394 .

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1753

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1753

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MATERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2025

Interventi in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra

Onorevoli Senatori. - Le pensioni di guerra, disciplinate dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono prestazioni economiche riconosciute dallo Stato per risarcire e tutelare coloro che hanno subito menomazioni fisiche o psichiche importanti in conseguenza diretta di eventi bellici, nonché, in caso di decesso, i loro familiari.

È un trattamento economico di natura non previdenziale, ma risarcitoria, corrisposto in favore di militari o ex militari (o loro familiari) che hanno subito lesioni o infermità in occasione di conflitti armati; di civili che hanno subito lesioni o infermità permanenti, che incidono negativamente sulla loro capacità lavorativa, a causa di eventi bellici (bombardamenti, combattimenti, operazioni militari); di familiari di caduti in guerra, anche in tempo di pace, se la morte è avvenuta in conseguenza diretta di fatti di servizio. Il trattamento economico è reversibile ai superstiti qualora questi risultino a carico del dante causa alla data del decesso.

Le vedove dei grandi invalidi di guerra attendono miglioramenti pensionistici sin dalla XIII legislatura quando, in sede di esame al Senato di disegni di legge recanti una delega per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (legge 18 agosto 2000, n. 236), il Governo accolse un ordine del giorno con la previsione di allocare nella legge finanziaria per il 2001 le risorse necessarie per elevare l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra. Successivamente, nel 2016, in sede di esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di stabilità, il Governo accolse un ulteriore ordine del giorno, analogo per materia al precedente, che lo impegnava a valutare l'assegnazione, nel primo provvedimento utile, di risorse finanziarie per elevare l'assegno supplementare delle vedove dei grandi invalidi di guerra (ciechi, amputati degli arti superiori o inferiori, ciechi sordi, amputati dei quattro arti o affetti da paraplegia). Non è infatti inusuale che la moglie, nel prendersi adeguatamente cura del coniuge, abbia dovuto rinunciare o interrompere la propria attività lavorativa e si trovi in una situazione di debolezza finanziaria alla sua morte.

Il presente disegno di legge, composto da sette articoli, intende offrire una soluzione definitiva al problema dei mancati miglioramenti pensionistici, con l'obiettivo di tutelare non solamente il coniuge, ma anche i figli e gli orfani maggiorenni, totalmente inabili in stato di disagio economico, gli orfani minorenni nonché, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, gli orfani maggiorenni che risultino essere iscritti all'università o a istituti di istruzione secondaria di secondo grado equiparati, il familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido. Complessivamente, il disegno di legge si rivolge a circa 6.000 persone (vedove e orfani).

Questo impegno comporta oneri di spesa moderati e non più differibili, considerato che i servitori dello Stato a causa del grave danno fisico permanente occorso hanno dovuto mutare totalmente stile di vita e abitudini, con ricadute importanti per loro famiglie, in termini economici e di cura costante nel tempo per il loro congiunto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nuovo importo della tabella G in favore del coniuge superstite e degli orfani maggiorenni totalmente inabili in stato di disagio economico dei grandi invalidi di guerra)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, in favore del coniuge superstite e degli orfani maggiorenni totalmente inabili in stato di disagio economico dei grandi invalidi di guerra, di una misura pari al 60 per cento dell'importo della pensione di 1^a categoria di cui alla tabella C, allegata al medesimo testo unico.

Art. 2.

(Assegno supplementare)

1. All'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra spettano un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché il 60 per cento dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F allegata al medesimo testo unico fruito in vita dal grande invalido ».

Art. 3.

(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra e assegno supplementare)

1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani maggiorenni totalmente inabili in stato di disagio economico, spetta, per la durata di sei mesi, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivamente percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dal primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

2. I figli e gli orfani maggiorenni, totalmente inabili in stato di disagio economico, dei grandi invalidi di guerra deceduti per qualsiasi causa, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto, in assenza del coniuge superstite del grande invalido di guerra, a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. L'assegno supplementare di cui al comma 2 spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, agli orfani maggiorenni che risultino essere iscritti all'università o a istituti di istruzione secondaria di secondo grado equiparati.

Art. 4.

(Trattamento di reversibilità)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore del coniuge superstite e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

Art. 5.

(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano anche al coniuge superstite e agli orfani minorenni o totalmente inabili in stato di disagio economico dei grandi invalidi di guerra.

Art. 6.

(Estensione dei benefici ai grandi invalidi per servizio)

1. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi ai coniugi superstiti e agli orfani totalmente inabili, in stato di disagio economico, dei grandi invalidi vittime di ordigni bellici in tempo di pace, di cui al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 7.

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

